

Beneficiari	• dipendenti di aziende settore contributivo dell'artigianato con ccnl art. in regola con il versamento dei contributi FSBA negli ultimi 36 mesi (in caso di azienda non in regola la richiesta di assegno ordinario può essere richiesto ma l'azienda verrà invitata a regolare la posizione contributiva in un'unica soluzione) • datori di lavoro settore "trasporto merci" in regola con il versamento dei contributi FSBA dal 3 dicembre 2017 NB: qualora vi fossero accordi di assegno ordinario già in essere questi devono essere conclusi prima di poter attivare accordi per COVID-19
Causale	sospensione o riduzione dell'attività in conseguenza a "CORONAVIRUS"
Durata	• per aziende con orario settimanale su 5 giorni: 90 giornate dal 23/02/2020 al 31/10/2020) • per aziende con orario settimanale su 6 giorni: 108 giornate dal 23/02/2020 al 31/10/2020)
Decorrenza accordo	anche retroattiva a far data dal 23/02/2020
Scadenza accordo	termine perentorio per tutti gli accordi: 31/08/2020 (salvo proroghe mensili comunicate da FSBA)
Termine massimo per la presentazione della domanda	vedasi punto sopra
Misura della prestazione	assegno ordinario: 80% della retribuzione imponibile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con applicazione dei massimali della CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO) Per il 2020 la misura massima erogabile della prestazione è pari a: • 998,18 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro • 1.199,72 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro
Modalità di erogazione	pagamento tramite bonifico all'azienda che riversa poi gli importi in busta paga al dipendente
Contributo addizionale	non è dovuto
Lavoratori che possono accedere	• tutti i lavoratori in forza al 25/03/2020 • <u>non</u> sono ammessi i lavoratori assunti dopo il 25/03/2020 • non necessario requisito soggettivo di anzianità aziendale > 90 gg • sono inclusi gli apprendisti • sono esclusi i pensionati e gli intermittenti
Operatività	• prenotazione Ticket tramite procedura telematica nel portale "INPS" • redazione dell'accordo tramite inserimento dati nella procedura telematica del portale "ABACO" nel sito dell'EBER • l'accordo che si stampa da ABACO deve essere fatto sottoscrivere dal legale rappresentante dell'impresa (non deve essere sottoscritto dai lavoratori) • trasmissione dell'accordo sottoscritto in ABACO • i sindacati daranno conferma della presa visione sempre tramite ABACO
Godimento ferie	non previsto l'esaurimento delle ferie anno precedente anche se è consigliato dato il tenore dei vari DPCM emessi dal Governo ove si sollecitava il godimento di ferie
Rendicontazioni	da effettuarsi mensilmente entro la fine di ciascuno dei mesi successivi alla presentazione degli accordi (agganciando il file xml Uniemens relativo al mese di riferimento)